

NON SI CONFIGURA “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE” RILEVANTE AI FINI IRAP IN PRESENZA DI UN DIPENDENTE *PART-TIME* E UN COLLABORATORE

- Sentenza del 06/08/2025, n. 405 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova
- Pres. De Rosa
- Rel. Favaretto

Composizione

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)- 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Irap – Presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione – Contenuto – Fattispecie.

Massima

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'applicazione dell'IRAP, non è ravvisabile nel caso in cui il professionista si avvalga di pochi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, una impiegata *part-time* e collaborazioni esterne che, nel complesso, non superino l'apporto di un dipendente *part-time*.

Rif. Normativi

D. Lgs. 31 dicembre 1997 n. 446, art. 2

Conformità

Cass., Sez. 5, ord. n. 24516 del 04/11/2020
Cass., Sez. 5, ord. n. 30085 del 19/11/2019

Anno pubbl.

- 2025